

**Bruno Di Giacomo Russo e Antonello Tarzia (a cura di), “Il nuovo governo locale. Analisi della legge n. 56/20014”, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, 237 pp.**

Il processo riformatore avviato nel 2014, con l'entrata in vigore della legge n. 56/2014, ora in fase di attuazione, deve trovare completamento nella revisione costituzionale, in fase di approvazione.

Il rapporto tra i due livelli normativi ha segnato la stagione riformatrice avviata dalle leggi Bassanini, che poi necessitarono di copertura costituzionale con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Da lì in poi, tuttavia, è mancata un'organica chiarificazione delle funzioni amministrative locali, a cominciare da quelle fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane: era un punto chiave per l'attuazione della riforma costituzionale del 2001, che avrebbe dovuto presto concretarsi in una “Carta delle Autonomie” per giungere ad un effettivo spostamento del baricentro amministrativo ai livelli locali, con valorizzazione di autonomie responsabili e riqualificazione della Regione come soggetto essenzialmente legislativo e programmatico.

Le previsioni costituzionali, al di là di taluni limiti o lacune della legge costituzionale n. 3/2001, sono state invece emarginate o malintese – se non addirittura in taluni casi sovvertite dalla legislazione e dalla giurisprudenza – come asseverano applicazioni erronee della sussidiarietà in senso ascensionale, per legittimare funzioni in capo allo Stato o alle Regioni invece che per decentrare il sistema amministrativo alle autonomie locali, ed il simultaneo restringimento della democrazia locale.

È derivata un'autonomia finta anche sul piano finanziario, in nome di un malinteso coordinamento della finanza pubblica che lascia le istituzioni regionali e locali in balia delle decisioni finanziarie del centro, con una sostanziale involuzione anche del federalismo fiscale prefigurato, prima, dal nuovo art. 119 Cost., poi, dalla legge n. 42/2009. Un sistema senza controlli, e fuori controllo, che danneggia l'autonomia come fatto di democrazia.

Il fatto è che la tenuta della riforma “Delrio”, proprio sul fronte dell'innovazione dell'organizzazione locale, dipende dal quadro costituzionale di riferimento che verrà, anche solo per l'esplicito riferimento della stessa legge alla futura riforma costituzionale del Titolo V.

Il sistema costituzionale-amministrativo è un cantiere aperto, sul lato dell'attuazione della recente legislazione ordinaria di riforma, al momento con interventi opinabili o incompiuti, e su quello delle modifiche costituzionali *in itinere*.

Il modello, comunque, è incentrato sulla pari dignità ordinamentale degli Enti locali, quali Enti territoriali autonomi, differenziati, titolari di funzioni proprie, dotati di autonomia statutaria e regolamentare, con risorse adeguate all'esercizio delle funzioni assegnate e legati da rapporti di leale collaborazione.

La legge n. 56/2014 ha il principale compito di dare inizio ad una nuova stagione di riforme, con un approccio nuovo, rivoluzionario del modo in cui siamo abituati ad immaginare il governo locale.

Una stagione di riforme che, si auspica, oltre ad un prossimo passaggio a livello costituzionale, possa dare alla luce altri interventi normativi, tra cui la Carta delle Autonomie quale prodotto della corretta fusione tra la legge n. 56/2014 e il d.lgs. n. 267/2000. Ma molte altre sono le questioni che rimangono in attesa di soluzione, dall'indispensabile completamento del federalismo fiscale, ai servizi pubblici locali di interesse economico generale, senza sottovalutare gli aspetti connessi alla semplificazione organizzativa e funzionale.

*Bruno Di Giacomo Russo*, Direttore scientifico della Rivista *L'Amministrazione italiana*

*Antonello Tarzia*, Associato di Diritto pubblico comparato Università LUM Jean Monnet